



Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 179/2020/OAO

Roma, 10 febbraio 2020

Circolare n. 12/2020/OAO

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP

e, p.c. ai Presidenti delle Commissioni di albo degli  
Ortottisti e assistenti di oftalmologia

ai Componenti del Comitato centrale

**Oggetto: iscrizioni all'albo e agli elenchi speciali a esaurimento degli Ortottisti e assistenti di oftalmologia.**

Gentili Presidenti,

onde evitare errori che avrebbero anche importanti ripercussioni legali, si chiarisce che all'albo e all'elenco speciale a esaurimento degli Ortottisti e assistenti di oftalmologia si possono iscrivere i detentori di titolo universitario di:

1. diploma di scuola diretta a fini speciali per Ortottista biennale;
2. diploma di scuola diretta a fini speciali triennale di Ortottista assistente di oftalmologia;
3. diploma universitario di Ortottista;
4. laurea in Ortottica e assistenza oftalmica.

Nessun altro titolo è idoneo.

Anche per gli Ortottisti e assistenti di oftalmologia, il [decreto di istituzione degli elenchi speciali a esaurimento](#) prevede i seguenti requisiti:

- per i lavoratori dipendenti di strutture pubbliche: **“*possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate, in virtù di una procedura selettiva pubblica*”**;
- per i lavoratori dipendenti di strutture sanitarie e socio sanitarie private e autonomi: **“*possesso di un titolo il quale, all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate*”**.

In Italia, l'unico titolo che consente di svolgere l'attività dell'Ortottista assistente di oftalmologia è quello di Ortottista e di Ortottista assistente di oftalmologia. I titoli professionali obsoleti per la professione sono rientrati tutti nei decreti di equipollenza o equivalenza. A rigore di logica gli elenchi speciali a esaurimento per Ortottisti dovrebbero essere deserti.

Via Magna Grecia, 30/A – 00183, Roma  
Tel. 0677590560 – Fax 0662276492

Sito Internet: [www.tsrn.org](http://www.tsrn.org)

Posta elettronica: [federazione@tsrn.org](mailto:federazione@tsrn.org) PEC: [federazione@pec.tsrn.org](mailto:federazione@pec.tsrn.org)



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Pertanto:

- il possessore di diploma di Ottico -titolo equiparabile al titolo di scuola media superiore- non può essere iscritto negli elenchi speciali a esaurimento;
- il possessore di laurea in Ottica e optometria non può essere iscritto negli elenchi speciali a esaurimento, ma si può iscrivere all'albo dei fisici sanitari;
- altri titoli di Optometria (diplomi, attestati esteri, etc..) non sono equipollenti a nessun altro titolo tra quelli elencati e in ogni caso non permettono di svolgere attività di Ortottista e assistente di oftalmologia.

Cordiali saluti.

**Il Presidente**  
Alessandro Beux